

SCHEDA INFORMATIVA

SULLE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ITALIA

SEZIONE I

INGRESSO IN ITALIA

La normativa di carattere eccezionale adottata dal Governo italiano in risposta alla protratta emergenza sanitaria prevede numerose limitazioni all'ingresso in Italia.

Al riguardo, assumono particolare rilievo le disposizioni previste ai sensi del **DPCM del 7 Agosto 2020** come modificato ai sensi del **DPCM 7 Settembre 2020**.

L'**art. 4**, rubricato "Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero", non fa riferimento ai seguenti gruppi di Paesi, i quali pertanto non sono soggetti a limitazioni:

A) San Marino e Città del Vaticano;

B) PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna; Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco.

Con riferimento ai Paesi di cui al gruppo B è tuttavia previsto l'obbligo di compilare l'autodichiarazione di cui all'art. 5 co. 1 del DPCM 7 Agosto 2020.

Con riferimento a Croazia, Grecia, Malta, Spagna va richiamato quanto disposto dal Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, laddove è stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) debbano anche presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In ogni caso, chi faccia ingresso in Italia dai suddetti Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020 per isolamento e sorveglianza sanitaria si estendono anche all'obbligo di tampone.

In relazione ai suddetti Paesi, va dato atto di quanto espressamente stabilito dall'**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 597 del 15/08/2020**, che prevede che:

"i soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, in Lombardia che fanno ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, in luogo dell'isolamento fiduciario, devono, in attesa di sottoporsi al test presso l'agenzia di tutela della salute di riferimento, attenersi all'osservanza rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 19 del DPCM 7 agosto 2020 con particolare riguardo all'uso delle mascherine in tutti i contatti sociali, nonché alla limitazione allo stretto indispensabile degli spostamenti, con particolare riguardo a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020".

Sono consentiti gli ingressi in Italia da Bulgaria, Romania, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay senza necessità di motivazione. Tuttavia, i soggetti provenienti dai Paesi citati devono sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare

un'autodichiarazione e raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

L'art. 4 DPCM 7 agosto 2020 prevede un generale divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che hanno transitato o soggiornato in tutti i Paesi non indicati in precedenza nei quattordici giorni anteriormente all'arrivo sul territorio italiano.

Il divieto, tuttavia, è soggetto alle specifiche deroghe previste ai sensi dell'art. 4 medesimo, ossia alla sussistenza di motivi comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1 (ad esempio, esigenze lavorative, di studio, di salute, urgenze, etc.).

Le ipotesi di deroga sono ulteriormente limitate con riferimento ai soggetti facenti ingresso da uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia.

L'art. 5 del DPCM 7 Agosto 2020 prevede che tutti coloro che facciano ingresso in Italia dall'estero (ad eccezione dei soggetti provenienti dalla Repubblica di San Marino o dalla Città del Vaticano) sono tenuti a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione delle informazioni elencate all'art. 5 co. 1 del DPCM 7 Agosto 2020.

Tutto ciò premesso, è opportuno considerare che anche nelle ipotesi di deroga al divieto generale di cui all'art. 4 del DPCM 7 Agosto 2020, è in ogni caso previsto che i soggetti facenti ingresso in Italia, anche se asintomatici, debbano rispettare il periodo di isolamento fiduciario volontario presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) (della durata di 14 giorni) e di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 6 DPCM 7 Agosto 2020.

L'obbligo di isolamento fiduciario non sussiste esclusivamente nelle ipotesi tassativamente elencate all'art. 6 co. 6 e 7 DPCM 7 Agosto 2020.

La **dichiarazione per l'ingresso** in Italia (ove prevista) è disponibile al seguente link:

→ https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/modulo_rientro_da_estero_26_08_20.pdf

Il DPCM 7 agosto 2020 prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o **specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.**

Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda **di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (<http://www.regioni.it/regioni-online/>).

SEZIONE II

SPOSTAMENTI DALL'ITALIA VERSO L'ESTERO

In questo caso, nell'imminenza degli spostamenti programmati, occorre prendere in considerazione le misure previste da ciascun Paese di volta in volta rilevante per chi proviene dall'Italia. Le normative locali potrebbero infatti subire repentini aggiornamenti sulla scorta degli sviluppi emergenziali correlati alla diffusione del Covid.

A tal fine, si raccomanda quindi di procedere ad ogni necessaria verifica in relazione al Paese di interesse nel corso della pianificazione del viaggio, così come nell'imminenza della partenza e ai fini del rientro, mediante approfondimenti incrociati (eventualmente anche con le istituzioni e i professionisti del Paese di destinazione).

Nel contempo, si suggerisce di tenere sempre consultata la sezione web "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Esteri, contenente le Schede Paese in cui sono indicati i principali punti di attenzione relativi alle destinazioni di interesse e disponibili al seguente link:

→ <http://www.viaggiasesicuri.it/find-country>.¹

¹ Si veda altresì: <https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>

Per comodità, si riepilogano di seguito le informazioni relative ad alcuni Paesi extra-UE di principale interesse.

1) USA

Con la "Proclamation" del 11 marzo il Presidente degli Stati Uniti ha disposto la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell'ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l'ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell'Area Schengen, inclusa l'Italia, e in Cina e Iran. La disposizione è entrata in vigore dal 13 marzo 2020 ora locale della costa est (vedi il Comunicato ufficiale della Casa Bianca 9984). Tale divieto è stato esteso a partire dal 16 marzo anche ai viaggiatori provenienti da Regno Unito e Irlanda.

Sono previste alcune eccezioni al divieto di ingresso (cittadini statunitensi e residenti permanenti o loro familiari, titolari di visto diplomatico e altri). Le eccezioni interessano i titolari o i richiedenti determinate tipologie di visto che potranno rientrare nella categoria di ingressi che la Proclamation presidenziale definisce di 'interesse nazionale'. Si ricorda che l'ingresso negli USA è rimesso alle decisioni dei funzionari dell'Agenzia CBP (*Customs and Border Protection*) nei punti di entrata. A chi entra negli Stati Uniti potrebbe anche essere richiesto di effettuare una quarantena di 14 giorni. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale richiede ai viaggiatori che utilizzano un waiver per motivi di "interesse nazionale" (*National Interest Exception*) di arrivare in uno dei 15 aeroporti appositamente designati. Il testo della Proclamation è consultabile al seguente link:

→ <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/>

2) Messico

A partire dal 1° giugno le Autorità federali messicane hanno attuato un graduale allentamento delle iniziali misure restrittive disposte per contenere la diffusione del Covid-19, lasciando tuttavia ai singoli Stati la facoltà di adattarle alle esigenze locali. Pertanto, la verifica della sussistenza delle limitazioni e degli obblighi previsti in capo agli Italiani richiedenti l'ingresso in Messico presuppone l'analisi della normativa di livello statale di volta in volta rilevante.

3) Cina

Dal 10 agosto, i cittadini italiani con permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro, motivi familiari e ricongiungimento familiare possono richiedere gratuitamente un visto per l'ingresso in Cina presso qualsiasi Ambasciata o Consolato cinese accreditato.

Le autorità della Repubblica Popolare Cinese hanno stabilito che a partire dal 28 agosto 2020 i cittadini non cinesi che si recano in Cina con un volo diretto o indiretto dall'Italia – oltre al visto - devono presentare al momento dell'imbarco il risultato negativo di tampone per Covid-19, effettuato nei cinque giorni precedenti, e una dichiarazione di salute vidimata dalle Autorità consolari della Repubblica Popolare Cinese in Italia.

In molte città della Repubblica Popolare Cinese, inclusa Pechino, le Autorità hanno introdotto l'obbligo di osservare 14 giorni di quarantena presso la propria dimora o presso punti di isolamento (alberghi o strutture dedicate) per tutti coloro che sono in arrivo dall'estero. È stata rimossa la sospensione dei voli diretti tra Italia e Cina. Sono al momento molto limitate le frequenze dei voli di collegamento della Cina con l'estero.

4) India

Tutti i visti indiani concessi a cittadini stranieri – ivi compresi i visti elettronici (e-Visa) - sono sospesi sino al ripristino della normale mobilità aerea internazionale da e per l'India. Fanno eccezione alcune categorie specifiche di visti (progetto, lavoro subordinato, diplomatico, missione ONU o altre organizzazioni internazionali).

I titolari di visti business di lungo periodo e a ingresso multiplo possono fare ingresso in India previa re-validazione del visto da parte dell'Ambasciata o del Consolato indiano di riferimento. Possono recarsi in India anche gli stranieri titolari ad avere un visto business o alcune categorie di visto per lavoro subordinato. All'uopo

Note informative elaborate per Apindustria da Zaglio Orizio e Associati Studio Legale

potranno far domanda per tale tipo di visto all'Ambasciata o al Consolato indiano di riferimento. I titolari di passaporto OCI (*Overseas Citizen of India*) sono ammessi in India qualora rientrino in specifiche categorie.

Quanti abbiano titolo all'ingresso in India devono essere anche in possesso di un certificato di negatività al CoViD19 rilasciato a seguito di test tampone naso-faringeo eseguito nei 4 giorni precedenti l'arrivo nel Paese.

Almeno 72 ore prima dell'arrivo, i passeggeri dovranno compilare un'auto-dichiarazione sul portale www.newdelhiairport.in. Nel registrarsi, dovranno impegnarsi a sottoporsi a 7 giorni di quarantena istituzionale obbligatoria da trascorrere nelle strutture indicate dalle Autorità locali, le cui spese sono a carico del cittadino straniero, seguiti da 7 giorni di isolamento fiduciario domestico.

I passeggeri possono fare istanza di esenzione dai 7 giorni di quarantena istituzionale obbligatoria da trascorrere nelle strutture a ciò indicate dalle Autorità locali mediante presentazione di un certificato di negatività al Covid-19 a seguito di test RT-PCR (tampone) che andrà fatto entro le 96 ore precedenti il viaggio. Il certificato andrà caricato sul citato portale. Qualora le autorità indiane concedano l'esenzione dai 7 giorni di quarantena istituzionale, i passeggeri saranno soggetti a 14 giorni di isolamento fiduciario domestico.

I connazionali che si trovino in India con un visto non più valido, o che abbiano superato il tempo massimo di permanenza consecutiva permessa, sono autorizzati dalle Autorità indiane a restare nel Paese per un massimo di 30 giorni successivi alla formale ripresa dei voli internazionali commerciali di linea. Fino ad allora è dunque consentito rimanere sul territorio nazionale indiano, senza incorrere in sanzioni o dovere pagare multe. Si potrà chiedere l'emissione di un *exit permit*, presentando la domanda sul sito web di FRRO.

5) Federazione Russa

Le frontiere del Paese sono ancora chiuse agli stranieri, salvo che per coloro i quali rientrino nelle categorie di eccezioni previste dal Governo russo, ad esempio lavoratori "altamente specializzati" segnalati dal loro datore di lavoro con sede in Russia (con procedura da avviare in Russia almeno due settimane prima del programmato ingresso), agenti diplomatici, autotrasportatori, familiari di cittadini russi, cure mediche, assistenza sanitaria, residenti in Russia con permesso di soggiorno ("*vid na zhitelstvo*"). Soltanto alle predette categorie di persone è consentito l'accesso nel Paese. Se non si rientra nelle eccezioni al divieto di ingresso, è ancora previsto il respingimento in frontiera russa o il mancato imbarco dalle aerolinee negli scali di partenza o intermedi di italiani muniti del solo visto.

Gli italiani che intendono fare ingresso nel territorio della Federazione Russa dovranno organizzare il proprio trasferimento dall'aeroporto al luogo di soggiorno con un mezzo proprio o autista privato essendo precluso l'utilizzo di taxi o mezzi pubblici. È stato abolito l'obbligo di quarantena per gli stranieri in ingresso nella Federazione con l'eccezione dei lavoratori per i quali essa è, almeno secondo la norma vigente, ancora obbligatoria anche in presenza di tampone COVID negativo.

Con Decreto Presidenziale n. 392 del 15 giugno scorso, che ha emendato il precedente Decreto n. 274 del 18 aprile 2020, è stata prorogata fino al 15 settembre la validità dei titoli di permanenza dei soggetti legalmente presenti nella Federazione Russa alla data del 15 marzo u.s.. Gli stranieri i cui documenti fossero in scadenza hanno quindi la possibilità di permanere in Russia senza necessità di rinnovare visti, permessi di residenza e altri documenti che assicurano una permanenza legale nel Paese. La durata di tali documenti è pertanto "congelata" fino al 15 settembre. Con il medesimo Decreto sono state apportate facilitazioni anche per il rilascio/rinnovo delle licenze di lavoro.

[DPCM 7 settembre 2020](#)

[DPCM 7 settembre 2020 Allegati](#)

[Ordinanza Ministero della Salute 12 agosto 2020](#)

[DPCM 7 agosto 2020](#)

Brescia, 09 settembre 2020

per informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email estero@apindustria.bs.it